



LUMSA
UNIVERSITÀ

Decreto Rettorale n. 2744

Emanazione del Regolamento del Presidio di Qualità di Ateneo

IL RETTORE

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta emanato con Decreto Rettorale 12 maggio 2022, n. 2582 ed in particolare l'art. 25;

vista Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 9 marzo 2023,

DECRETA

È emanato il Regolamento del Presidio di Qualità di Ateneo nel testo allegato, parte integrante del presente Decreto.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del Presidio di Qualità di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 24 settembre 2015, n. 1543.

Roma, 13 marzo 2023



Il Rettore
Prof. Francesco Bonini



REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI QUALITÀ D'ATENEO

Art. 1 **Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le funzioni, la composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo (PdQ), ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

Art. 2 **Compiti e funzioni**

1. Il Presidio di Qualità ha il compito di promuovere la cultura della qualità, predisporre e supervisionare le necessarie azioni di Assicurazione della Qualità (AQ), garantendone l'uniformità in tutta l'Università, organizzare e coordinare le attività di monitoraggio.
2. Per le finalità di cui al comma precedente il Presidio di Qualità:
 - attiva ogni iniziativa utile per promuovere la cultura della qualità concernente gli aspetti inerenti alla didattica, alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale;
 - supporta le strutture dell'Università nella costruzione dei processi di AQ e delle relative procedure;
 - svolge attività di supervisione e monitoraggio dell'attuazione delle procedure AQ, di proposta di strumenti comuni per l'AQ, di attività di formazione in materia di AQ e di supporto ai corsi di studio (CdS), ai corsi di dottorato di ricerca e ai Dipartimenti per le attività di AQ;
 - supporta l'Università per le attività di monitoraggio e riesame del Sistema di Governo e del Sistema di AQ.
3. Il Presidio di Qualità, nell'esercizio delle sue funzioni, predispone linee guida e ogni altro strumento utile a facilitarne la comprensione e l'applicazione a supporto dei processi di autovalutazione, valutazione e riesame dei CdS, dei dottorati di ricerca, dei Dipartimenti e delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS).
4. Con riferimento alle attività didattiche, il Presidio di Qualità:
 - monitora e sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ della didattica in coerenza con quanto dichiarato e programmato e assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione (NdV);
 - organizza la raccolta e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella Scheda Unica Annuale (SUA-CdS) di ciascun corso di studio dell'Università e monitora le rilevazioni delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
 - verifica le attività di riesame e assicura il corretto flusso informativo da e verso il NdV e le CPDS;
 - raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone la diffusione degli esiti.
5. Con riferimento alle attività di ricerca e terza missione/impatto sociale, il Presidio di Qualità:
 - monitora e sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ di ricerca in coerenza con quanto dichiarato e programmato e assicura il corretto flusso informativo da e verso il NdV;
 - organizza la raccolta e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella Scheda Unica Annuale della ricerca e della terza missione (SUA-RD) di ciascun Dipartimento dell'Università;
 - verifica le attività di riesame e assicura il corretto flusso informativo da e verso il NdV.
6. Il Presidio di Qualità monitora la realizzazione delle azioni intraprese in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dall'ANVUR in occasione delle attività di Accreditamento Iniziale e Periodico.



Art. 3

Composizione, nomina e durata del mandato

1. Il Presidio di Qualità di Ateneo è composto da otto componenti: un professore di prima fascia dell'Università con funzioni di Presidente, un professore per ogni Dipartimento dell'Università, designato dal Consiglio di Dipartimento, da due esperti, con specifiche competenze nel settore della valutazione, da uno studente designato dal Consiglio degli studenti e dal Direttore Generale o da un suo delegato.
2. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Presidio di Qualità le seguenti cariche accademiche: componenti del Consiglio di amministrazione, ad eccezione del Direttore Generale, Prorettori, Direttori di Dipartimento, Presidenti delle CPDS e componenti del Nucleo di Valutazione.
3. I componenti del Presidio di Qualità garantiscono competenze e responsabilità utili per assicurare la realizzazione dei propri compiti.
4. I componenti del Presidio di Qualità sono nominati dal Consiglio di amministrazione e restano in carica per tre anni. In caso di cessazione anticipata del mandato di un componente il sostituto resta in carica sino alla naturale scadenza dell'Organo.
5. Il Consiglio di amministrazione determina annualmente l'entità dei gettoni di presenza per i componenti esterni e l'indennità per il Presidente.

Art. 4

Funzionamento del Presidio della Qualità

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Presidio di Qualità e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica.
2. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente ha facoltà di convocare il Presidio di Qualità con un preavviso inferiore rispetto al termine precedentemente indicato in caso di necessità e urgenza.
3. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno cinque componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta dal componente più anziano del Presidio.
6. Le funzioni di segretario sono assicurate dall'unità di personale di cui all'art. 6 del presente regolamento.
7. Al termine di ogni anno il Presidio di Qualità predispose una relazione, che è inviata agli Organi Accademici ed al Nucleo di Valutazione.

Art. 5

Pubblicità e verbalizzazione

1. Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Il verbale è approvato nella stessa seduta o in quella successiva.
2. Il Presidio di Qualità garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia divulgazione dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.
3. Il verbale deve essere inviato, anche in formato elettronico, al Rettore, ai Prorettori, ai Direttori di Dipartimento, al Direttore generale e al Nucleo di Valutazione di Ateneo.
4. Estratti di verbale devono essere comunicati, anche in formato elettronico, alle strutture interessate ad adottare i conseguenti provvedimenti.



Art. 6
Supporto tecnico e amministrativo

Il supporto tecnico e amministrativo al Presidio di Qualità è fornito da una o più unità di personale tecnico-amministrativo designate dal Direttore generale e, secondo le necessità, dai competenti uffici amministrativi.

Art. 7
Accesso alle informazioni

1. L'Università assicura al Presidio di Qualità l'accesso alle informazioni relative alla gestione delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione/impatto sociale ed offre il necessario supporto amministrativo e logistico.
2. Il Presidio, al fine di reperire informazioni necessarie e specifiche, può sentire i responsabili delle diverse strutture dell'Università o chiedere l'intervento di figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato.

Art. 8
Disposizioni generali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti interni della LUMSA, nonché ai documenti dell'ANVUR.

Art. 9
Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet dell'Università, fatte salve le norme relative alla composizione dell'organo che entrano in vigore alla scadenza naturale del mandato dei componenti attualmente in carica.